



IX Delegazione Sardegna

L. 29 luglio 2010 n. 120

**Misure per contrastare
il consumo di alcool
nella circolazione stradale**

Ploaghe

2 dicembre 2010

dr. Antonio Careddu

In Italia


ANALISI DEL FENOMENO



7,5-8 litri 2008

6,0 litri

Consiglio OMS



11,5 litri

30 anni fa

In Italia

1 milione di alcolisti

3 milioni di bevitori eccessivi

cultura bagnata

Consumo alcolico regolare:

si beve tutti i giorni: 26%;

4-5 volte a settimana: 14%

2-3 volte settimana: 26%



In Italia

Morti

Nel 2001

7.096

Nel 2009


4.237

- 40,3%

- 10,3 2008-2009

25% - 30%
dei sinistri collegati all'uso
di alcool e stupefacenti

venerdi-sabato notte



Indice di Mortalità



2005	orario	2009
5,8	04	4,9
6,2	05	5,2
5,6	06	4,8
1,8	11-12	1,7
		1,4

Indice di Mortalità

al curreddu Fiduagiu 11.2010

Indice di Mortalità

1991

4,4

2001

2,8

2004

2,5

2005

2,4

2006

2,4

2007

2.2

2008

2.2

2009

2.0

Commissione europea

Rischio maggiore del **100%** per i
conducenti con tasso alcolemico
del **0,5-0,8**

10.000 vittime su **40.000** nelle strade
europee sono da addebitarsi a conducenti con
tasso sup. alla norma

Adozione di un t.a. non superiore a **0,2 g/l**



a.careddu PNOagne 11.2010

LEGGE 29 luglio 2010 , n. 120
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”

Capo I

**MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
(artt. 1-48)**

CAPO II

**ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE (artt. 49-56)**

CAPO III

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE
(Artt. 57-60)**

CAPO IV

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO
DELLE VIOLAZIONI (Art. 61)**

Art. 53. (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

L.120/10

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). –

autostrade

1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».

L.120/10

2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.

Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214:

"6-bis. Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade.

1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche."

D.L. 3 agosto 2007, n.117

Legge 2 Ottobre 2007, n.160

Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 agosto 2007, n.117, recante disposizioni urgenti modificative del c.d.s. per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione)



art. 6

~~Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza~~

art. 6

**Nuove norme volte a promuovere la
consapevolezza dei rischi di incidente
stradale in caso di guida
in stato di ebbrezza**

Locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche...

- 1** **interruzione della somministrazione dopo le ore 2**
- 2** **Esposizione tabelle** **entrata, interno**
(Vedi D.Min.Sal. 30.7.08 in vigore dal 23.9.2008) **uscita**
- 3** **Rilevazione tasso alcolemico** **uscita**

Art. 54. (Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)

L.120/10

1. All'articolo **6** del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

<<2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del t.u.l.p.s., di cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, **devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.**

2-bis. I titolari e i gestori degli **esercizi di vicinato**, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono **interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6**, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis **non si applicano** alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività **oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì **esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:****

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;**
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.**

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del t.u.l.p.s. di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»;

Art. 54 All'articolo **6** del d.l. 3 agosto 2007, n. 117.....

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **5.000 a euro 20.000**. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, **due distinte violazioni** dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo **da sette fino a trenta giorni**, secondo la valutazione dell'autorita' competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da euro 300 a euro 1.200**».

fattispecie

sanzione

2. Non interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e supera. dalle ore 03 alle ore 06, nei P.E.

da euro 5.000
a euro 20.000

2.Bis Non interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e supera. dalle ore 24 alle ore 06, negli eser.vicinato;

Reiterazione nel biennio:
chiusura locale da 7 a 30 giorni

2. Quinques .titolari e i gestori di stabilimenti balneari effettuava **particolari forme di intrattenimento e svago danzante** congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche **prima delle ore 17 e non oltre le ore 20....**

autorità: Sindaco

2.Quater Non esponeva tabella... Non metteva a disposizione dopo le ore 24 apparecchi per la rilevazione.....

da € 300 a € 1.200

2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere **dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.**

in vigore dal novembre 2010

Art. 33. (Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)

Art. 186 **CdS**


ART 33/1

L.120/10

Guida sotto l'influenza dell'alcool.

- Già modificato con d.l. 151/03 convertito L. 214/03.**
- Ulteriormente modificato con D.L. 117/07, convertito con L. 160/07**
- Modificato con d.l. 23 MAGGIO 2008, n. 92, convertito con modificazioni in L. 24 LUGLIO 2008, n.125**

ebbrezza



**veicolo
ex art. 46 cds**



ebbrezza

688 c.p.

Ubriachezza



art. 186 cds

Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica



guida

Elementi

ebbrezza



**L' accertamento dello stato di
alterazione psico-fisica**

**Giurisprudenza costante
nell'affermare che lo stato di
alterazione si può accertare in un
duplice modo**

strumentale

sintomatico

sintomatico



attività gestuali


Si valuta il comportamento fisico-gestuale dell'individuo, attraverso l'individuazione di elementi:

Difficoltà o assenza di eloquio; alito vinoso; aggressività, agitazione, perdita della dimensione dello spazio e del tempo, dell'equilibrio o della memoria, ecc

giuris. costante

Non obbligatorietà del rilievo strumentale

Notizia di reato contenente dettagliata relazione sui comportamenti gestuali, non limitata a un solo elemento sintomatico, con significato ambiguo e non decisivo, ma ad un complessivo atteggiamento.



Sul conducente e sui trasportati

Accertamento sintomatico

Unica valutazione probatoria per la manifesta ubriachezza 688 cp.

Accertamento dello stato di ebbrezza

strumentale

Non si valuta la resistenza o la reattività dell'individuo, ma si rileva un dato tecnico, che se superato attesta lo stato dell'individuo e quindi la punibilità.

0,5 g/l

ebbrezza

3,0 g/l

Ubbriachezza

~~130-bis cds~~

L'evoluzione

**d.l. 117/07
L. 160/07**



**Previsione 3 Livelli
di ebbrezza**

~~**Depenalizzazione
rifiuto accertamento**~~

**Incremento sanzioni
accessorie**

**Incremento pene
per incidenti**

0,5 - 0,8

0,8 - 1,5

> 1,5

valori alcoolemici

186

**d.l. 117/07
l. 160/07**

**d.l. 92/08
l. 125/08**



2. a) 0,5 → 0,8

l. 120/10

~~**ammenda**~~

~~**500-2000 =**~~

**S.a.p. da 500
a 2.000 €**

**Sospensione Patente
da 3 a 6 mesi =**

=

(art.218/39)

186

d.l. 117/07
l. 160/07

d.l. 92/08
l. 125/08

2.b)

0,8 → 1,5

ammenda

800-3.200 =

l.120/10

arresto

=

~~fino a 3 mesi~~ **fino a 6 mesi**

=

Sospensione patente

=

da 6 mesi a 1 anno

(ex art. 223)

186

d.l. 117/07
l. 160/07

2, c) > 1,5 g/l

d.l. 92/08
l. 125/08

ammenda

l.120/10

1.500-6.000

=

=

arresto

~~fino a 6 mesi~~

~~da 3 mesi a 1 anno~~

6 mesi 1 anno

=

**Sospensione patente da
1 a 2 anni.**

•**Sospensione raddoppiata
nel caso in cui il veicolo
appartenga a terzi**

revoca per recidiva nel biennio

186/2 c)

**d.l. 92/08
L. 125/08**

**Confisca Veicolo
(ex 240/2 cpp)**

misura di sicurezza patrimoniale

L.120/10

**Confisca Veicolo
(ex 224-ter cds)
(ex art 213/1)**

s.a.a.

**Salvo che il veicolo
appartenga a persona
estranea al reato**

anche nel caso di sinistro ex 2-bis

Riepilogo sanzioni *strumentale*

- Art. 186/2
- 2-a) s.a.p. 500-2.000 €; s.a.a. sosp. Patente o CIG da 6 a 12 mesi; - 10 punti;
- 2-b) ammenda 800-3200 € e Arresto fino a 6 mesi; sosp. patente da 6 mesi a 1 anno; Ciclomotore o motoveicolo sequestro ai fini confisca ex art. 213/2 sexies;
- 2-c) ammenda 1500/6000 € Arresto da 6 mesi a 1 anno; sosp. patente da 1 a 2 anni; **Sospensione raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a terzi**
- (Confisca veicolo (224-ter cds; salvo proprietà terzi)

Ammenda aumentata da 1/3 alla metà per reati commessi tra le 22 e le 07

186/2 sexies

Riepilogo sanzioni

sintomatico

0,0- 0,5

Applicare il principio
del favor rei

0,5 - 0,8

Giuris. costante


0,8 - 1,5

Applicare la fattispecie
meno grave

> 1,5

valori alcoolemici

11.2010




Riepilogo sanzioni

sintomatico

violazione propria

Veicolo

0,0- 0,5



Non viene sottratto alla
disponibilità del
conducente

0,5 - 0,8


0,8 - 1,5

> 1,5

**Impedire che il veicolo
proseguia la marcia con
alla guida il
trasgressore**

(186/2 quinquies)

valori alcoolemici



Rifiuto accertamento

art. 186/7

•2-c)

- ammenda 1500/6000 € Arresto da 6 mesi a 1 anno;
- sosp. Patente da (1) **6 mesi a 2 anni**;
(Sospensione raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a terzi);
- Confisca veicolo (224-ter cds; salvo proprietà terzi)

Revoca per recidiva nel biennio;

art. 186/2 bis

sostituito art. 33/1 b)

**IN CASO DI SINISTRO
sanzioni RADDOPPIATE
PER LE VIOLAZIONI DEL
2 c. del 186 e del 3 c. del
186-bis**



art. 224-ter

Fermo amministrativo del veicolo per ~~90~~
180 gg (salvo che il veicolo non appartenga al trasgressore);

**Revoca della patente nel caso di
superamento del limite di 1,5 g/l**

Art. 186/9-bis new

ART. 33/1 d)

Al di fuori dei casi per incidente stradale la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui al d.lvo 274/00.

Da svolgere nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso EE.PP. o ass.ni di volontariato o di assistenza sociale

Non può essere disposto per più di una volta

**Decreto Legislativo
28 Agosto 2000, n.274**

Art.54

Lavoro di pubblica utilità

**Prestazione
lavorativa non
retribuita in favore di
Ente pubblico o ass.ni
volontariato.**

**Non inferiore ai 10 giorni
né superiore ai 6 mesi**

**Non più di 6 ore di lavoro settimanale
su autorizzazione fino
ad un max di 8 ore giornaliere**

1 giorno di lavoro equivale
a 2 ore di lavoro a.careddu

9-bis

**Durata corrispondente
a quella della pena
detentiva irrogata e
della p. pecuniaria
ragguagliando **250 €
per giorno****

Verifica del regolare ed effettivo
svolgimento del lavoro affidata

Benefici

In caso di svolgimento positivo del
lavoro, il giudice dispone:

-estinzione del reato

**-riduzione alla metà della sanzione
della sospensione di patente**

-revoca della confisca del veicolo


Decreto Legislativo
28 Agosto 2000, n.274

art.56

violazione degli obblighi

~~Per abbandono o
ripetute violazioni
della permanenza
o del lavoro~~

~~Reclusione fino ad 1 anno~~



~~Competenza del tribunale~~


9-bis



Revoca della pena sost.va con ripristino
di quella originaria, della sospensione
patente e della confisca

new

Art. 186-bis.

**«Art. 186-bis. -
(Guida sotto l'influenza
dell'alcool per conducenti
di eta' inferiore a ventuno
anni, per i neo-patentati e
per chi esercita
professionalmente l'attivita'
di trasporto di persone o di
cose).**





a) età inferiore ai 21 anni e nei primi tre anni dal cons. pat. B;

b) che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

**D) Autobus e Autoveicoli trasporto persone
sup. a 8 posti** (escluso conducente)

Decreto del Presidente della Repubblica 11.2010

b) che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

85- servizio di noleggio con conducente;

86-servizio di piazza..taxi;

87-servizio di linea...;



c) che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

88- servizio di trasporto conto terzi;

89- servizio di linea per trasporto merci;

90- servizio di cose per conto terzi in servizio di piazza;

d) Autobus e Autoveicoli trasporto persone sup. a 8 posti

(escluso conducente)

a.careddu Ploaghe 11.2010



Sanzioni 0,00-0,5 g/L

Da € 155 a € 624

Sanzioni raddoppiate in caso di incidente

Per i conducenti di cui al c.1 se violano:

- l'art. 186, comma 2, lettera a),

30.

Le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo

- l'art. 186, comma 2, lettere b) e c),

aumentate da un terzo alla meta

Qualora venga accertato un tasso alcolemico sup. a 1,5

Art. 186-bis/5.

Revoca patente

c) che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

Recidivia nel triennio per i conducenti

a) età inferiore ai 21 anni e nei primi tre anni dal cons. pat. B;

b) che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

D) Autobus e Autoveicoli trasporto persone sup. a 8 posti

Aggravanti minorenne

Art. 186-bis/7.

conducente di età inferiore ai 18 anni

0,00-0,5 g/l

Non può conseguire la patente

B prima del 19° anno

**Non può conseguirla prima
del 21° anno**

> 0,5 g/l

art. 186-bis/6°



Rifiuto dell'accertamento

arresto

da 6 mesi a 1 anno

ammenda

1.500-6.000


Stesse pene

186/2 c.

Aumentate da 1/3 alla metà

sanzioni accessorie

Rifiuto dell'accertamento



Con sentenza di condanna o con applicazione della pena tra le parti o con la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Salvo che appartenga a persona estranea al reato

Sospensione patente da 6 mesi a 2 anni.

Con ordinanza di sospensione Obbligo di visita medica ai sensi del 186/8

revoca patente per recidiva nel biennio

Art. 43.

Aggravanti per alcool

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

«3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di **tre anni** a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce **giusta causa di licenziamento** ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».

Art. 57. (Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992,dall'articolo 33 della presente legge, a richiesta di parte puo' essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attivita' nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

art. 130-bis

Revoca della patente in caso di violazioni che provocano la morte di altre persone

-Guida in stato di **ubriachezza con tasso alcolemico pari al doppio del valore di cui al c. 9 art.186 (1,50), con violazione di una norma di comportamento che **causa la morte di persone.****

Art. 43/5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e'abrogato.



FINE

1^a Alcool



AUGURI A TUTTI DI BUON LAVORO





sanzione accessoria della sospensione della patente

procedura s. a. a.

Sospensione patente: ex 218 cds

L'art. 42/ ha modificato diverse parti del 218:

Sostituito il 2°c:

Ritiro immediato e trasmissione entro 5 gg al Prefetto... entro lo stesso periodo presentazione di istanza per un **permesso di guida per fasce orarie per max 3 ore al giorno, per ragioni di lavoro o per l.104. Ordinanza di concessione da emanarsi entro 15 gg, trascorso detto termine la patente è restituita....Può essere concesso una sola volta.. In caso di concessione del permesso la durata di sospensione aumenta di **un numero di giorni pari al doppio delle ore concesse****

Permesso da richiedersi solo nel caso in cui dalla violazione **non sia verificato un incidente**

d) al comma 6, dopo le parole: «circola abusivamente» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato concesso,».

6 c. Circolazione con patente sospesa.....sap da 1842 a 7369. Revoca patente e fermo amm.vo per 3 mesi

Art. 42.....

2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:

«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando e' commessa una violazione per la quale e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione e' aumentata **di un terzo alla prima violazione ed e' raddoppiata per le violazioni successive.**

aggravanti

Art. 218-bis

Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).

aggravanti

2. Qualora, nei primi **tre anni dalla data** di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un **periodo superiore a tre mesi**, le disposizioni del comma 1 si applicano **per i primi cinque anni** dalla data di conseguimento della patente. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

Art. 218-bis

Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).

aggravanti

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B.

Se la patente di categoria B e' conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

Sanzione accessoria della confisca ed el fermo ammvvo in ipotesi di reato

Art. 44/1

«**Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). -**

1. ... 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili.
Copia del verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente al rapporto, entro **dieci giorni,**, alla prefettura... Il veicolo sottoposto a sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti cancelliere ...nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinche' disponga la confisca amministrativa sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria del **fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.**

Art. 44/2

2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 **prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.**

Ciclomotori/motoveicoli

Per i reati ex **com. 2 a) e b)-**

art. 213/1-2sexies

Sequestro amm.vo ai fini della confisca



Se proprietario

Per il reato comma 2 c).

240 c.p. confisca
321 c.p.p. sequestro prev.

art. 213/1-2sexies

Se non proprietario

Nel codice penale

art. 688

Ubriachezza

S.a.p.

ubriachezza manifesta

da € 51 a € 309

U. di persone con precedenti penali

**Arresto da 3 a 6
mesi**

U. Abituale

Pena aumentata



FINE

AUGURI A TUTTI DI BUON LAVORO